

### Giuramento dei deputati Sorrentino, De Martino e Zainy.

**Presidente.** Essendo presenti gli onorevoli Sorrentino, De Martino e Zainy, che furono testè proclamati deputati del IV collegio di Napoli, con la riserva però della Giunta per le elezioni di riferire in altra tornata sulla convalidazione, a tenore dell'articolo 1° del regolamento, li invito a giurare. (*Legge la formula*).

**Sorrentino.** Giuro.

**De Martino.** Giuro.

**Zainy.** Giuro.

### Seguito della discussione di una mozione del deputato Pantano.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sulla mozione dell'onorevole Pantano ed altri deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Breganze.

**Di Breganze.** Come io rivolsi alcuni giorni fa una interpellanza al Governo sull'argomento di cui stiamo discutendo, così credo di avere il diritto di dichiarare se io sia o no soddisfatto, e di esporre anche quelle considerazioni che io credessi del caso, a meno che non sembri più opportuno di lasciarmi parlare quando il Governo abbia definitivamente espressa la sua opinione.

**Presidente.** Onorevole Di Breganze, pare anche a me che, avendo ella rinunciato a svolgere la sua interpellanza con la riserva di fare poi le sue dichiarazioni, meglio sarebbe che si riservasse di parlare dopo che il Governo abbia manifestato i suoi intendimenti.

**Di Breganze.** Va bene; parlerò dopo udite le dichiarazioni del Governo.

**Presidente.** Spetta ora di parlare all'onorevole Vendramini.

**Vendramini.** La mozione dell'onorevole Pantano per lo studio di riforme sulla nostra politica doganale e per la immediata denuncia del trattato 7 dicembre 1887 col Governo Austro-Ungarico, mi determinava ad intervenire in questa discussione, unicamente per fare una dichiarazione, che nella mia posizione riteneva indispensabile, onde spiegare il voto che intendo dare.

La discussione che si fece sabato, mi ha anche indotto a presentare un ordine del giorno; le brevi osservazioni che mi permettono di esporre alla Camera, saranno quindi ad un tempo le ragioni del mio voto e la motivazione del mio ordine del giorno.

Gli oratori che mi hanno preceduto, esaminarono il trattato 7 dicembre 1887 e lo discussero sotto due punti di vista: 1° Se sia buono o cattivo; 2° se la durata di quel trattato a tutto il 1887 possa ritenersi un pericolo nella eventualità di nuove convenzioni con altre nazioni.

L'onorevole Pantano ritiene pernicioso ai nostri mercati il trattato 7 dicembre 1887 stipulato fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, e quindi non esita ad invocarne la immediata denuncia, perchè a suo parere in nessun caso le conseguenze che potrebbero derivare sia dalla mancata rinnovazione del trattato, sia dalla impossibilità di migliorarne le condizioni potrebbero essere peggiori dell'attuale stato di cose.

L'onorevole Ellena da parte sua riconosce che il trattato ha bisogno di qualche ritocco, di alcune modificazioni, ed anzi afferma come non sia difficile di poterlo migliorare; ma dal suo canto non crede che sia prudente avventurarsi ad una denuncia immediata perchè potrebbero essere gravissimi i danni, qualora il trattato non potesse rinnovarsi.

Però, nelle opinioni esposte dall'onorevole Pantano, e dall'onorevole Ellena parmi che ci sia un qualche punto di contatto. Nè poteva essere diversamente essendosi saviamente lasciate da parte tutte le preoccupazioni politiche, ed anche abbandonate tutte le tendenze derivanti dall'appartenere all'una od all'altra scuola economica.

Fortunatamente, tutti siamo qui intesi soltanto a provvedere alla difesa dei nostri interessi commerciali; e parmi, che un punto di contatto fra le opinioni esposte dagli oratori sia questo, che occorrono cioè nuovi studi per la riforma doganale di fronte alla nuova fase che col 1892 va ad aprirsi in Europa nel campo del regime doganale.

Posta la opportunità di tali studi, e per applicarne i risultati, è evidente che la durata del trattato fino al 31 dicembre 1897 sarebbe troppo lunga qualora non fosse denunciato o non lo si potesse modificare di mutuo accordo. Gioverebbe quindi ottenere una certa libertà d'azione, rispondente a quella derivante dai trattati che sono stipulati con altre nazioni.

Ed io aggiungerò anche una domanda: quali sono le ragioni per le quali, mentre nelle Convenzioni con la Germania, con la Svizzera e con la Spagna, è possibile far cessare i trattati mediante un preavviso di 12 mesi, nei rapporti che abbiamo conclusi coll'Austria-Ungheria, abbiamo la condizione che il trattato, se non sia denunciato entro il 31 dicembre 1890 avrebbe a durare a tutto dicembre 1897?